



00193 ROMA – PIAZZA ADRIANA, 20

TEL. 0668135896 – FAX 0668195480\*

Avv. Prof. Antonio PORPORA, PhD  
*Patrocinante in Cassazione*

PEC [antonioporpora@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonioporpora@ordineavvocatiroma.org)  
EMAIL [studiolegale@studioavvocatoporpora.it](mailto:studiolegale@studioavvocatoporpora.it)

Avv. Paola Biasiucci  
Avv. Marco Costantini  
Avv. Irma Saraci  
Avv. Marco Patrizi  
Avv. Arianna Rescignano  
Dott. Andrea Ricciardi Tenore

Roma, 20 dicembre 2021

**Fascicolo n.:** 1308,1  
(Si prega di citare nella corrispondenza)

Spett.le  
**Regione Lazio**  
PEC  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)  
[salute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:salute@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto:** Co.Si.P.S.  
c/ Regione Lazio

e p.c.  
Spett.le  
**FIMMG**  
[fimmg@legalmail.it](mailto:fimmg@legalmail.it)

**CISL Medici**  
[info@cislmedicilazio.it](mailto:info@cislmedicilazio.it)

**SIMET**  
[info@simetsind.it](mailto:info@simetsind.it)

**SUMAI**  
[sumai@sumaiweb.it](mailto:sumai@sumaiweb.it)

**FIMP**  
[ufficiopresidenza@fimp.pro](mailto:ufficiopresidenza@fimp.pro)

**Federazione CIPe\_SISPe-SINSPe**  
[presidenza.nazionale.federazione.cipe.sispe.sinspe@pec.it](mailto:presidenza.nazionale.federazione.cipe.sispe.sinspe@pec.it)

**referimenti:**

- DGR Lazio 852 del 17.11.2020;
- Protocolli d'Intesa tra Regione Lazio e OO.SS. della Medicina Generale e

(\*): Per gli effetti di cui alla Legge 07.06.93, n. 183, tale utenza è nota al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

- tra Regione Lazio e OO.SS:  
dei Pediatri di Libera Scelta;  
- circolare Regione Lazio n.  
104719 del 3.02.2021

La presente in nome e per conto del Dott. Ernesto CAPPELLANO n.q. di Coordinatore Nazionale Co.Si.P.S., nato a Trapani (SI) il 13.07.1956, residente in Roma, già elettivamente domiciliato presso questo Studio nonché rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio PORPORA ed Irma SARACI, al fine di impugnare e contestare il contenuto della circolare Regionale n. 104719 del 3.02.2021 avente ad oggetto “D.G.R. 852 del 17 novembre 2020” e contenente “*indicazioni operative registrazione sul sistema gestione medici e pagamento compenso somministrazione test antigenici*”. In detta circolare, al fine di consentire alle Aziende il pagamento dei compensi dovuti ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta per la somministrazione dei tamponi, è previsto l’inserimento nel Sistema Gestione Compensi dell’informazione sull’adesione o meno dei MMG e PLS all’effettuazione dei test antigenici o meno. Il sistema gestione compensi posseduto dalle singole Aziende Sanitarie Locali presenta al suo interno la voce “Adesione Test Antigenici” che consente di procedere all’erogazione delle somme previste nell’art. 4 del DGR 852/20. Tale erogazione economica risulta possibile solo associando 5 dei 6 valori componenti la voce “Adesione Test Antigenici” mentre alcun compenso è previsto per i MMG e PLS che non hanno aderito all’effettuazione dei test antigenici collocati al punto 6). Sul punto la circolare specifica che: “*La presenza nella casella di uno dei primi 5 valori comporterà il riconoscimento di una indennità pari a 0.25 euro/mese/assistito*” escludendo, in questo modo, i medici che non hanno aderito all’effettuazione dei test antigenici dal diritto di percepire l’indennità forfettaria di cui sopra.

Pertanto, da quanto risultante nel Sistema Gestione Compensi e seguendo le indicazioni fornite nella circolare *ut supra* risulterebbe che la quota di euro 0,25 di cui alla DGR 852/2020, lettera H, punto 4, spettante a tutti gli MMG e PLS, in realtà viene erogata solo ai medici che hanno sottoscritto apposita adesione ed in aggiunta alla somma erogata per l’esecuzione del singolo tampone. Si rappresenta che, allo stato, la scrivente non è a conoscenza dell’esistenza di Sistemi di Gestione Compensi ulteriori e diversi che consentano l’erogazione dell’indennità forfettaria di cui all’art. 4, lette. H), DGR sopra citato, in favore di tutti i MMG e PLS indistintamente ed a prescindere dall’adesione o meno all’effettuazione dei tamponi antigenici.

Le indicazioni contenute nella Circolare in oggetto contrastano con il contenuto letterale ed esplicito del paragrafo H) sopra richiamato così come contrastano con lo spirito dello stesso Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Lazio e dalle OO.SS. della Medicina Generale contenuto nella DGR Lazio n. 852 del 17 novembre 2020.

Detta Delibera ha come oggetto principale la disciplina dell'inserimento nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS -CoV-2 dei Medici di Medicina Generale ai fini:

1. dell'esecuzione del test antigenico per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS -CoV-2
2. dell'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività.

Tra le premesse della DGR Lazio n. 852/20 viene evidenziato espressamente come il Protocollo di Intesa ivi contenuto è stato sottoscritto al fine di garantire due precisi obiettivi: “**.. la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS -CoV-2 e ..l'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività, subordinando ogni corresponsione economica alla finalizzazione delle risorse alla presente deliberazione**”.

Dunque, le attività disciplinate da detta delibera riguardano da un lato l'esecuzione del test rapido da parte dei MMG e dall'altra parte l'attuazione delle conseguenti azioni di comunicazione e intervento secondo le modalità di cui all'articolo 4, punto D; azioni queste ultime che sono state imposte a tutti i MMG appartenenti alla rete regionale.

Pertanto, a prescindere e indipendentemente dall'adesione all'effettuazione del tampone antigenico rapido da parte dei MMG, questi ultimi sono stati impegnati (e tutt'ora lo sono), - per tutto il periodo di emergenza-, allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Le attività previste dal DGR 852/20 sono attività aggiuntive e non previste dall'ACN vigente e pertanto del tutto ulteriori rispetto a quelle previste normalmente per il MMG e PLS che hanno comportato un dispendio di tempo, professionalità e mezzi non indifferente per i singoli per circa 2 anni.

Proprio in considerazione di quanto sopra, l'art. 4 del Protocollo di Intesa sottoscritto, che si evidenzia ulteriormente, disciplina “***Lo svolgimento delle attività di esecuzione del test, del tracciamento e delle azioni di contenimento***” nella parte relativamente al trattamento economico prevede nel punto 1) un importo specifico per l'attività di esecuzione del test ed un ulteriore importo al punto 4) inerente il

tracciamento e le ulteriori azioni di contenimento svolte e tutt'ora svolgendo da ogni singolo Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta a prescindere dall'effettuazione dei test antigenici rapidi.

In effetti, il punto 4 della lettera H) prevede espressamente l'indennità omnicomprensiva di euro 0,25 assistito/ mese per **tutti** i Medici di Medicina Generale per il periodo di emergenza così statuendo: *“Oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di euro 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza ...”*.

Detta indennità viene erogata quindi a tutti i MMG e PLS a differenza del trattamento di cui al punto 1) previsto espressamente solo per i MMG e PLS che hanno somministrato i tamponi rapidi o altri test equivalenti.

A conferma di quanto sopra, nella lettera G) del DGR 852/20 vengono esplicitati gli aspetti certificativi dei quali viene onerato espressamente il singolo Medico di Medicina Generale titolare della scelta fiduciaria -a prescindere dall'effettuazione o meno di test antigenici e relativa adesione – ossia di disporre i periodi di inizio e fine isolamento così come la disposizione del periodo di inizio e fine della quarantena e conseguente adozione dei rispettivi provvedimenti contumaciali; tutte attività ulteriori rispetto a quella della somministrazione del tampone e per le quali è stata prevista la corresponsione dell'indennità *de qua*.

Quanto sopra rappresenta sicuramente anche l'intenzione e la volontà delle OO.SS. firmatarie nell'interesse dei propri iscritti ed in considerazione del profuso impegno professionale richiesto (tutt'ora persistente e forse in questi giorni ancora con maggior vigore) ad ogni singolo medico durante l'emergenza sanitaria in atto, a prescindere dall'adesione o meno all'effettuazione dei test antigenici.

La gravissima situazione di antigiuridicità generata dalla circolare in oggetto e relativa all'esclusione e/o impossibilità di poter garantire a tutti i MMG e PLS l'erogazione dell'indennità forfettaria di cui all'art. 4, lett. H), DGR 852/20, a fronte della chiarezza delle disposizioni legislative e regolamentari violate, postula l'esercizio del potere di autotutela quale unico rimedio che prevenga quelli giurisdizionali,

Ciò porrebbe fine a tale grave violazione e ai relativi pregiudizi subiti e subendi dai medici

singolarmente e collettivamente considerati.

Atteso l'elevato pregiudizio derivante dalla determinazione *de qua* e auspicando un immediato intervento concreto al fine di porre fine alle censurate condotte

**si diffida ed invita**

la Regione Lazio, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire l'erogazione dell'indennità forfettaria omnicomprensiva prevista dall'art. 4, lett. H, punto 4 della DGR Lazio n. 852/2020 a tutti i MMG e PLS a prescindere dall'adesione o meno alla manifestazione di interesse relativamente all'effettuazione dei tamponi

**si invitano altresì**

le OO.SS. firmatarie dei due protocolli d'intesa e rispettivamente la FIMMG, la CISL Medici e la SIMET\_SUMAI per quanto riguarda gli MMG e la FIMP nonché la Federazione CIPe-SISPe-SINSPe per quanto concerne il PLS ad intervenire ed imporre il rispetto delle norme *ut supra* invocate onde tutelare così i diritti e gli interessi legittimi di tutti i MMG e i PLS coinvolti.

**Ausplicando un immediato intervento in tal senso si rappresenta che in caso di mancato riscontro nel termine di 5 giorni dal ricevimento della presente saremmo costretti a dar seguito alle dovute iniziative giudiziarie avanti ogni competente sede, per la stigmatizzazione delle censurate condotte ed il ripristino di condizioni di legittimità.**

*Salvis juribus,*

Dr. Ernesto CAPPELLANO



Avvocato Antonio PORPORA

Avvocato Irma SARACI

